



Interpello 1/2024 su obbligo visita medica post-malattia di lunga durata

Commissione Interpelli risponde su obbligo visita medica dopo malattia di oltre 60 giorni

In risposta ad un quesito concernente la sorveglianza sanitaria dopo un'assenza prolungata per motivi di salute, la Commissione Interpelli delinea le linee guida e le interpretazioni pertinenti ai sensi del Decreto legislativo 81/2008 (TU) e delle sentenze della Corte di Cassazione.

Il recente Interpello n. 1/2024 affronta la questione della "Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute" (art. 41 comma 2 lettera e -ter D.Lgs. n. 81/08), in risposta a un'istanza inviata dall'Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane.

L'istanza solleva il quesito se, in assenza di esposizione a rischi lavorativi e segnalazioni di tali rischi, un individuo debba essere sottoposto a visita medica dopo un'assenza per malattia superiore ai 60 giorni.

Per rispondere a questa interrogativo, la Commissione Interpelli esamina attentamente le disposizioni normative del decreto legislativo n. 81/2008 e le pronunce della Corte di Cassazione.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare il medico competente, per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi. Inoltre, **nell'affidare i compiti ai lavoratori occorre tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi** in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) *nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva;*

b) *qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.*

La stessa disciplina prevede l'obbligo di effettuare una visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Anche **alla luce della sentenza n. 7566 del 2020**, pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro **ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica** al fine di verificare l'idoneità dei medesimi alla mansione.

Interpello 1/2024: risposta Commissione Interpelli

In conclusione, la Commissione rimanda ad altri interpelli precedentemente trattati che hanno contribuito a chiarire gli obblighi e i limiti della sorveglianza sanitaria in contesti specifici.

La visita medica al rientro dalla malattia può essere disposta solo se, per la mansione svolta dal lavoratore, c'è l'obbligo di sorveglianza sanitaria. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro nella risposta all'interpello del 6 febbraio.

[Clicca qui per consultare direttamente dal sito del Ministero del Lavoro l'interpello 1/2024.](#)